

prescrivere una destinazione specifica degli introiti ottenuti mediante tali diritti, e che aumenti in modo significativo l'importo dei medesimi per una determinata tecnologia senza modificarlo per un'altra.

(¹) GU C 134 del 22.5.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Strong Segurança SA/Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

(Causa C-95/10) (¹)

(Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Art. 47, n. 2 — Effetto diretto — Applicabilità ai servizi che ricadono nell'allegato II B della direttiva)

(2011/C 139/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Strong Segurança SA

Convenuti: Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli artt. 21, 23, 35, n. 4, e 47, n. 2, e dell'allegato II B della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Capacità economico finanziaria degli offerenti — Possibilità per un operatore economico di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti — Effetto diretto di una direttiva trasposta tardivamente

Dispositivo

Dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non discende l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare l'art. 47, n. 2, di detta direttiva anche agli appalti aventi ad oggetto i servizi menzionati all'allegato II B della direttiva medesima. Tuttavia, tale direttiva non impedisce che gli Stati membri e, eventualmente, le amministrazioni aggiudicatrici prevedano tale applicazione, rispettivamente, nella loro normativa e nei documenti relativi all'appalto.

(¹) GU C 113 del 1.5.2010.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10)/Ypourgos Emporikis Naftilias

(Cause riunite C-128/10 e C-129/10) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Cabotaggio marittimo — Regolamento (CEE) n. 3577/92 — Artt. 1 e 4 — Previa autorizzazione amministrativa per servizi di cabotaggio — Controllo delle condizioni di sicurezza delle navi — Mantenimento dell'ordine nei porti — Obblighi di servizio pubblico — Mancanza di criteri precisi e noti in anticipo]

(2011/C 139/18)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10)

Convenuta: Ypourgos Emporikis Naftilias

Con l'intervento di: Koinopraxia Epibatikon Ochimataggon Ploion Kavalas — Thasou (C 128/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione degli artt. 1, 2 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) — Normativa nazionale che impone una previa autorizzazione amministrativa per servizi di cabotaggio — Sistema che consente di controllare la possibilità di effettuare i collegamenti marittimi in condizioni di sicurezza delle navi e di mantenimento dell'ordine nei porti — Insussistenza di criteri precisi e predeterminati

Dispositivo

Il combinato disposto degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che istituisce un regime di previa autorizzazione per i servizi di cabotaggio marittimo che prevede l'adozione di decisioni amministrative che impongono il rispetto di talune fasce orarie per ragioni collegate, da un lato, alla sicurezza delle navi e all'ordine nei porti e, dall'altro, a obblighi di servizio pubblico, purché siffatto regime sia fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in particolare nel caso in cui numerosi armatori intendano entrare contemporaneamente nello stesso porto. Per quanto riguarda decisioni amministrative che impongono obblighi di servizio pubblico, è inoltre necessario poter